

CORTE COSTITUZIONALE; SENTENZA N. 152/2010 (G.U., 1° s.s., n. 18 del 5 Maggio 2010).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Alimenti e bevande - Circolazione stradale - Misure volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza - Obbligo, per i titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte - Asserita disparità di trattamento normativo tra esercizi pubblici, nonché denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di libertà dell'iniziativa economica privata - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.l. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 160/2007 - Cost., artt. 3 e 41.

(1) - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 117/2007, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della l. 160/2007, in relazione all'art. 3 Cost., poiché l'asserita disparità di trattamento fra esercizi pubblici è pienamente ragionevole in quanto giustificata dalla eterogeneità delle situazioni poste a confronto dal giudice *a quo*.

(2) - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 117/2007, n. 117, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della l. 160/2007, in relazione all'art. 41 Cost., poiché il limite posto dal legislatore alla libertà di iniziativa economica non è né arbitrario, né teso al perseguimento di una misura manifestamente incongrua.

Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 117/2007, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della l. 160/2007, con ordinanza 23 maggio 2009, in G. U. 1° s.s., n. 46 del 2009 (R. O. n. 277/2009).

In particolare, secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata, stabilendo il divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte, nonché imponendo l'obbligo di assicurare che all'uscita del locale sia possibile effettuare volontariamente una rilevazione del tasso alcolemico, in capo ai soli titolari e gestori degli esercizi pubblici in cui la vendita e somministrazione di sostanze alcoliche avviene congiuntamente con lo svolgimento di spettacoli o altre forme di intrattenimento, porrebbe una differenziazione irragionevole, e dunque illegittima per violazione dell'art. 3 Cost., a danno di quest'ultimi, non risultando soggetti ai medesimi obblighi gli esercizi pubblici in cui, pur somministrandosi bevande alcoliche, non si svolga alcuna altra forma di intrattenimento.

Sarebbe altresì riscontrabile, secondo il rimettente, una violazione dell'art. 41 Cost., poiché la disposizione indubbiata realizzerebbe un'alterazione della concorrenza tra esercizi pubblici che si collocano all'interno dello stesso mercato e che si rivolgono alla stessa tipologia di clienti.

Entrambe le questioni di legittimità costituzionale prospettate sono dichiarate infondate.

Quanto al primo dei denunciati profili di incostituzionalità, la Corte considera anzitutto che, in materia di circolazione stradale, rientrano pienamente nella discrezionalità del legislatore sia

l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione della relative sanzioni¹.

Tale osservazione, tuttavia, non vale di per sé ad escludere l'illegittimità costituzionale della normativa oggetto del giudizio, poiché anche la discrezionalità del legislatore può essere oggetto di censura in sede di scrutinio di costituzionalità, ove ne sia stato fatto un uso distorto o arbitrario². Nel caso di specie però, ad avviso della Consulta, il legislatore ha legittimamente inteso differenziare fra gli esercizi pubblici rientrati nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa indubbiata e quelli che, invece, ne sono esclusi, risultando anzi assolutamente ragionevole limitare la somministrazione di bevande alcoliche in tarda notte soltanto «in quelle situazioni nella quali gli effetti conseguenti al loro consumo possono risultare ampliati dall'ascolto di musica, protratto per ore e talora fino al mattino».

La differenziazione del trattamento normativo fra esercizi pubblici discende, dunque, dalla oggettiva diversità della situazioni prese in considerazione³: nel caso del locale ove l'assunzione di bevande alcoliche sia associata alla partecipazione a spettacoli o altre forme di intrattenimento (il riferimento è, evidentemente, soprattutto alle sale da ballo) è infatti ragionevole presumere la sussistenza di un pericolo maggiore rispetto ai casi in cui tale assunzione non sia accompagnata da ulteriori fattori astrattamente idonei ad alterare la lucidità del cliente.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 41 Cost., la Corte si limita a richiamare la propria giurisprudenza in tema di violazione della libertà di iniziativa economica, ribadendo la piena legittimità di misure di ordine generale limitative della stessa purché esse rispondano a ragioni di utilità sociale e purché il legislatore non definisca tale utilità sociale in modo evidentemente arbitrario, ovvero introducendo misure palesemente incongrue⁴.

Con riferimento al caso di specie, la Corte ritiene che il limite imposto per via legislativa all'esercizio della libertà di iniziativa economica effettivamente risponda a ragioni di utilità sociale, perseguendo in effetti la finalità, peraltro tipica delle disposizioni in materia di circolazione stradale e consistente in un interesse generale certamente degno di protezione, di assicurare la sicurezza delle strade e dunque, indirettamente, l'incolumità dei vari soggetti coinvolti nella circolazione. Considerato dunque che l'art. 41 Cost. prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», nessuna censura può essere mossa a

¹ Si tratta di una conferma di quanto già affermato dalla Consulta, proprio in riferimento alla materia della circolazione stradale: v. Corte cost., n. 49 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 365; Corte cost., n. 23 del 2009, *Ibid.*, 159. V. anche Corte cost., n. 424 del 2008, *Id.*, 2008, 4832; Corte cost., n. 204 del 2008, *Ibid.*, 2324; Corte cost., n. 169 del 2006, *Id.*, 2006, 1497; Corte cost., n. 45 del 2006, *Ibid.*, 352.

² La letteratura in tema di principio di ragionevolezza, con specifico riferimento al sindacato di costituzionalità, è assai vasta. Da ultimo v. S. VALLONE, *La Corte costituzionale e il principio di ragionevolezza*, in *Lavoro giur.*, 2009, 779; G. SILVESTRI, *Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale*, in *Rass. parlamentare*, 2008, 573; T. GUARNIER, *Ragionevolezza, interpretazione e dialogo tra giudici – come la Corte risponde alle esigenze di flessibilità dell'ordinamento (Nota a Corte cost., 30 novembre 2007, n. 403)*, in *Giur. it.*, 2008, 1099; A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *Politica del dir.*, 2006, 531; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi [Aggiornamento 2005]*, in *Encicl. giur. Treccani*, Roma, vol. XXV; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2002.

³ Peraltro, come la Corte stessa ricorda in motivazione, la parità del trattamento normativo fra commercianti deve discendere da un'identità di condizioni soggettive ed oggettive fra gli stessi che, nel caso di specie, non è riscontrabile; v., in questo senso, anche Corte cost., n. 76 del 1972, in *Giur. cost.*, 1972, 1055.

⁴ Come la Consulta ha avuto modo di precisare in altra occasione, «ciò che conta è che, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale [...] non appaia arbitraria e che, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue»; v. Corte cost., n. 167 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 1870.

norme di rango primario che, come quella in esame, tendano alla protezione di valori primari attinenti alla persona, «il cui rispetto è il limite insuperabile di ogni attività economica»⁵.

⁵ Così Corte cost., n. 548 del 1990, in *Giur. cost.*, 1990, 3147. V. anche Corte cost., n. 9 del 2009, in *Foro it.*, 2009, 3, 571, con cui la Corte ha peraltro stabilito che la materia della circolazione stradale, sebbene non sia menzionata fra le materie di cui all'art. 117 Cost., non può comunque considerarsi oggetto della competenza residuale delle regioni, dovendosi invece ricondurre, sostanzialmente per ragioni sistematiche, alla competenza statale esclusiva. V. anche Corte cost., n. 165 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 1987. In dottrina, a proposito dell'art. 41 Cost. e della sua portata normativa e sistematica nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, v. G. BIANCO, *Costituzione economica [aggiornamento 2008]*, in *Digesto pubbl.*, Torino, 259, nonché E. GIANFRANCESCO, *Libertà di impresa e libertà professionale nell'esperienza costituzionale italiana*, in *Giur. cost.*, 2005, 2209.